



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 577/15/CONS**

**CONSULTAZIONE PUBBLICA RELATIVA A MODIFICHE E  
INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO RECANTE LA NUOVA DISCIPLINA  
DELLA FASE DI AVVIO DELLE TRASMISSIONI RADIOFONICHE  
TERRESTRI IN TECNICA DIGITALE, DI CUI ALLA DELIBERA N.  
664/09/CONS, COME MODIFICATA DALLA DELIBERA N. 567/13/CONS**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 16 ottobre 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015, con il quale è stato approvato il “*Piano nazionale di ripartizione delle frequenze*”;

VISTA la delibera n. 249/02/CONS, del 31 luglio 2002, recante “*Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale (PNAF DAB-T)*”;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante “*Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*”;

VISTA la delibera n. 149/05/CONS, del 9 marzo 2005, recante “*Approvazione del regolamento recante la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale*”;

VISTA la delibera n. 664/09/CONS, del 26 novembre 2009, recante “*Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale*” (di seguito denominato *Regolamento*) come modificata dalla delibera n. 567/13/CONS;

VISTA la delibera n. 300/10/CONS, del 15 giugno 2010, recante “*Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale: criteri generali*”;

VISTA la delibera n. 180/12/CONS, del 4 aprile 2012, recante “*Piano provvisorio di assegnazione delle frequenze per il servizio radiofonico digitale nella regione del Trentino Alto Adige progetto pilota nella Provincia Autonoma di Trento*”;

VISTA la delibera n. 277/13/CONS, del 11 aprile 2013, recante “*Procedura per l’assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza e a tutela del pluralismo ai sensi dell’art. 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012*”;

VISTA la delibera n. 383/13/CONS, del 20 giugno 2013, recante “*Piano provvisorio di assegnazione delle frequenze per il servizio radiofonico digitale nella regione del Trentino Alto Adige progetto pilota nella Provincia Autonoma di Bolzano*”;

VISTA la delibera n. 451/13/CONS, del 18 luglio 2013, recante “*Revisione del Piano di Assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo terrestre in tecnica digitale per le reti nazionali, di cui alla delibera n. 300/10/CONS*” come modificata dalla delibera n. 539/13/CONS e dalla delibera n. 631/13/CONS;

VISTA la delibera n. 149/14/CONS, del 9 aprile 2014, recante “*Modifica della delibera n. 451/13/CONS “Revisione del piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo terrestre in tecnica digitale per le reti nazionali, di cui alla delibera n. 300/10/CONS*”;

VISTA la delibera n. 480/14/CONS, del 23 settembre 2014, recante “*Modifica del Piano Nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T in attuazione dell’art. 6, comma 8, della legge 21 febbraio 2014, n. 9*”;

VISTA la delibera n. 602/14/CONS, del 28 novembre 2014, recante “*Piano provvisorio di assegnazione delle frequenze per il servizio radiofonico digitale nelle regioni Valle d’Aosta e Umbria e nelle province di Torino e Cuneo.*”;

VISTA la delibera n. 465/15/CONS, del 28 luglio 2015, recante “*Identificazione sul territorio nazionale dei bacini di servizio per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale ed estensione ad ulteriori bacini della pianificazione provvisoria già adottata con le delibere n. 180/12/CONS, n. 383/13/CONS e n.602/14/CONS*”;

CONSIDERATO che la delibera n. 664/09/CONS stabilisce una nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, in accordo con i criteri e i principi direttivi contenuti nell’articolo 24, comma 1, della legge n. 112 del 2004 e nel rispetto dei principi dettati dal *Codice delle comunicazioni elettroniche* e dal *Testo unico dei Servizi Media Audiovisivi*, tale da consentire lo sviluppo della radiofonia digitale come naturale evoluzione del sistema analogico alla luce dell’innovazione tecnologia e dell’utilizzazione razionale e pluralistica delle frequenze;

CONSIDERATO che il Regolamento allegato alla delibera n. 664/09/CONS definisce la “*fase di avvio dei mercati*” come il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del *Regolamento* stesso e: 1) il raggiungimento della copertura di cui all’art. 13, comma 5, *lettere c) e d)*; 2) la diffusione commerciale dei ricevitori per la ricezione dei programmi radiofonici numerici mediante ricevitori domestici non inferiore al 50% della popolazione e al 70% degli autoveicoli di nuova immatricolazione dotati di autoradio;

CONSIDERATO che la delibera n. 465/15/CONS, nell’identificare i bacini di servizio sull’intero territorio nazionale per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale, ha tuttavia preso atto che la limitata risorsa radioelettrica disponibile per l’emittenza locale di fatto rende superate le prospettive previste dall’articolo 13, comma 5, *lettera d)* di cui all’allegato A della delibera 664/09/CONS;

CONSIDERATO, inoltre, che nelle premesse della delibera n. 465/15/CONS l’Autorità “*rileva che è generalmente condivisa l’ipotesi di rivedere le disposizioni del*

*Regolamento alla luce degli sviluppi successivamente intervenuti, soprattutto in tema di risorse di spettro. In particolare, trova consensi l'ipotesi di prevedere procedure concorsuali anche per gli operatori locali, laddove si verifichi uno sbilanciamento tra blocchi disponibili per l'assegnazione e numero di soggetti pretendenti. Ciò del resto, era già stato ipotizzato in occasione del procedimento che ha portato alla modifica del Regolamento che ha introdotto la procedura concorsuale per le reti nazionali. Peraltro, va rammentato ancora una volta che il Regolamento è stato adottato per disciplinare la fase di avvio del mercato, pertanto è implicita sia la sua natura transitoria sia la sua rivedibilità via via che l'implementazione concreta ne mostra l'esigenza";*

RITENUTA l'opportunità di procedere ad una revisione generale del *Regolamento* di cui all'allegato A della delibera 664/09/CONS, alla luce dell'esperienza acquisita in fase di applicazione e delle criticità emerse in sede di assegnazione dei diritti d'uso e sempre al fine di dare concreto impulso all'avvio del mercato, nazionale e locale, della radiofonia digitale nel pieno rispetto dei principi direttivi dell'articolo 24, comma 1, della legge n. 112 del 2004, del *Codice delle comunicazioni elettroniche*, del *Testo unico dei servizi media audiovisivi* ed in particolare del principio di utilizzazione razionale, efficiente e pluralistica delle risorse frequenziali;

RITENUTO opportuno, in tale prospettiva, prevedere una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle 72 unità capacitive assegnate a ciascun fornitore di contenuti (nazionale e locale), al fine di favorire, da un lato, la diffusione di nuovi programmi nativi digitali e, dall'altro, la possibilità di trasporto di programmi da parte delle emittenti autorizzate che non partecipano al capitale delle società consortili assegnatarie dei diritti d'uso delle radiofrequenze;

RITENUTO, con riferimento all'emittenza locale, di semplificare i requisiti di partecipazione necessari per la formazione dei consorzi assegnatari dei diritti d'uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale. Le attuali disposizioni del regolamento prevedono infatti che i consorzi locali per poter conseguire l'assegnazione dei diritti d'uso devono essere partecipati da almeno il 30% delle emittenti legittimamente esercenti, nello stesso bacino, l'attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica in ambito locale. Tuttavia, l'applicazione in concreto di tale disposizione, a causa dell'elevato numero di emittenti radiofoniche analogiche locali operanti nei vari bacini di utenza, ha fatto emergere numerose criticità sia nella fase di formazione dei consorzi sia sotto il profilo dell'uso efficiente della risorsa radioelettrica oggetto di assegnazione. Pertanto, poiché ogni blocco di frequenza (composto, secondo

il Regolamento, da 864 unità capacitive) è destinato a trasportare non più di n. 12 fornitori di contenuti ( $864:72=12$ ), si ritiene che tale numero debba rappresentare la soglia minima di soci (emittenti legittimamente esercenti nello stesso bacino di utenza o sub bacino di utenza l'attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica in ambito locale, che siano anche titolari di autorizzazione per la fornitura di programmi radiofonici in ambito locale) di cui un consorzio deve dotarsi ai fini dell'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per le trasmissioni radiofoniche digitali;

RITENUTO altresì opportuno prevedere, sempre con riferimento all'emittenza locale, lo svolgimento di una procedura di selezione comparativa gestita dal Ministero, nel caso in cui il numero dei consorzi richiedenti i diritti d'uso sia superiore al numero di blocchi di frequenze pianificate per un determinato bacino;

RITENUTO infine di introdurre per gli operatori di rete radiofonici in tecnica digitale, nazionali e locali, obblighi di copertura più stringenti allo scopo di assicurare che le risorse frequenziali assegnate siano impiegate in modo effettivo ed efficiente. In questo senso, per assicurare una concreta implementazione delle reti da parte degli operatori nazionali e locali, appare opportuno prevedere un obbligo di copertura del 70% della popolazione di ogni bacino di riferimento da raggiungere entro quattro anni dall'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze, in aggiunta all'obbligo di copertura attualmente previsto al comma 3, *lettera a*), per gli operatori di rete privati in ambito nazionale e al comma 4, *lettera a*), per gli operatori di rete privati in ambito locale, dell'articolo 14 del *Regolamento* (40% della popolazione da raggiungere entro il secondo anno dalla concessione dei diritti d'uso);

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

1. L'Autorità adotta lo schema di provvedimento, allegato alla presente delibera di cui forma parte integrante, recante “*Modifiche e integrazioni al regolamento in materia di radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla delibera n. 664/09/CONS*”.

2. Lo schema di provvedimento, riportato nell'allegato A, è sottoposto a consultazione pubblica.
3. I contributi dei soggetti interessati alla consultazione pubblica devono pervenire, secondo le modalità indicate nell'allegato B, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera nel sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso.

La presente delibera è pubblicata integralmente sul sito *web* dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

Roma, 16 ottobre 2015

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

Per conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*  
Antonio Perrucci